


**ACCORDO STATO REGIONI DEL  
22/02/2012: FORMAZIONE DI  
PARTICOLARI ATTREZZATURE DI  
LAVORO <sup>1</sup>**



**NOTE:**

- Le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 73 comma 5, sono: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/ sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi), trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli, pompa per calcestruzzo)
- Al punto 9.4 dell'Accordo si parla di "lavoratori del settore agricolo": si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese tra quelle indicate all'art. 2135 del Codice Civile "Imprenditore agricolo: È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."
- Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole è differito al 22 marzo 2015 (art. 45-bis L. 98/2013). Definizione di "macchine agricole" tratto dal Codice della Strada:  
Art. 57: Macchine agricole "1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio."
- L'esperienza documentata, almeno pari a 2 anni maturata nell'arco degli ultimi 10 anni nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale, deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015. A tal proposito è necessario che il lavoratore subordinato documenti l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l'individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l'attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l'esperienza nell'uso dell'attrezzatura di lavoro e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. In ogni caso, il Datore di Lavoro è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.
- Riconoscimento della formazione pregressa (punto 9 dell'Accordo):  
"9.1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:  
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;  
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;  
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento."  
9.3. Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica. Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione."
- Qualora non venga eseguito il modulo di aggiornamento della durata di 4 ore entro i termini previsti (punto 9.1 caso c) dell'Accordo, non sarà riconosciuta la formazione già erogata in passato prima dell'entrata in vigore dell'Accordo e l'operatore sarà costretto ad eseguire il corso intero con le durate previste negli Allegati dell'Accordo.
- L'abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni.